

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Asili notturni di Pinerolo "Michele Buniva" - ODV

PREMESSA STORICA

L'Associazione Asili Nottturni di Pinerolo "Michele Buniva" ODV nasce sotto l'egida degli Asili Nottturni di Torino al fine di gestire l'attività dello Studio Dentistico per prestazioni gratuite verso le persone bisognose.

E' stata fondata il 15 marzo 2018 con la denominazione "Asili Nottturni di Pinerolo ADV" con sede a Pinerolo in via Saluzzo, 133 ed avviata a inizio giugno del 2018.

. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, del codice civile e della normativa in materia, l'**organizzazione di volontariato** denominata **Asili notturni di Pinerolo "Michele Buniva" ODV** che assume la forma giuridica di associazione di seguito detta "**organizzazione**".
2. La denominazione dell'organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Pinerolo. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Possono essere costituite sedi secondarie, sezioni o dipendenze, su decisione della sede centrale, in ogni parte d'Italia.
5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato sino a delibera di scioglimento; l'Associazione potrà partecipare quale associato ad altre Fondazioni e/o Associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi in Italia.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di:
 - Sostenere ed aiutare le persone e famiglie in gravi condizioni economiche che necessitano di cure mediche.
2. Per la realizzazione dei precedenti scopi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'organizzazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - lettera b) - interventi e prestazioni sanitarie;
 - lettera u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
3. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'organizzazione intende:
 - Offrire senza alcuna distinzione di età, nazionalità, sesso o religione, in locali rispondenti alle moderne esigenze dell'igiene e di un accettabile confort, un servizio gratuito afferente alcune prestazioni mediche, odontoiatriche e altre specialità generalmente intese, ad individui segnalati dagli organi assistenziali del Comune di Pinerolo o di altri enti pubblici o privati coi quali si siano stipulati accordi o convenzioni, che rispettino la condizione di essere residenti nel Comune di Pinerolo o Comuni limitrofi e che siano sprovvisti di mezzi sufficienti per trovare altre soluzioni d'intervento.
 - Provvedere alla distribuzione gratuita ai soggetti di cui sopra di beni fruibili connessi alle prestazioni mediche odontoiatriche prestate;

- promuovere iniziative di ricerca e di studio, conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed in genere manifestazioni medico-assistenziali, culturali, artistiche, filantropiche e ricreative ritenute idonee per il raggiungimento dello scopo suddetto.
- 2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
- 3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e dalla normativa vigente.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

ART. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Organizzazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti dell'Organizzazione;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. ;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'organizzazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) ai sensi del D.Lgs.117/17 e ss.mm.ii., che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle

organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

4. Gli associati sono del tipo ordinario.
5. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
6. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
7. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto; esse non richiedono accettazione, hanno effetto dalla data di spedizione e non liberano dall'obbligo di versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in corso.
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione ed entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17 e ss.mm.ii..
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale e comunque nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)
 - il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (eventuale e comunque nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail od ogni altro mezzo tecnologico idoneo a garantirne la ricezione da parte degli interessati.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà

più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali, salvo il Presidente;
- nomina e revoca, se lo ritiene, il Presidente onorario;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Organizzazione stessa;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 7 dello Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.
7. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti (in tal caso la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo) o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale approvando l'ammontare dei relativi compensi;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 7 dello Statuto.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 10. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 9 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
 11. Il Segretario e il Tesoriere, se autorizzati dall'Organo di Amministrazione, potranno farsi assistere da personale esterno, anche retribuito.
 12. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Presidente onorario

1. L'Assemblea può nominare un Presidente onorario scelto tra le personalità del mondo politico, accademico e della cultura che condividono gli scopi dell'Associazione e collaborano attivamente al loro conseguimento.

ART. 13 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

ART. 14 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 15 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ss.mm.ii. e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e deve essere depositato presso la sede dell'organizzazione almeno quindici giorni prima della prevista approvazione. Viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 e

ss.mm.ii..

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

ART. 19 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

ART. 20 – Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii..

ART.21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale
2. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
3. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi ed alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

Il Presidente (Dott.Danilo Mourglia)

Il Segretario (Carlo Gremo)



ASILI NOTTURNI
di Pinerolo a.d.v.
Via Saluzzo, 133
10064 Pinerolo (TO)

